

Codice A1509A

D.D. 5 dicembre 2016, n. 886

L.R. n. 5/16, art. 13: approvazione proposta di Protocollo di Intesa tra Regione Piemonte e Città' Metropolitana di Torino in materia di iniziative contro le discriminazioni.

Visti:

la Legge regionale 23 marzo 2016, n. 5, “Norme di attuazione del divieto di ogni forma di discriminazione e della parità di trattamento nelle materie di competenza regionale”, con la quale all’articolo 13, comma 1 prevede “l’istituzione di una Rete regionale contro le discriminazioni in Piemonte, con compiti di prevenzione e contrasto delle discriminazioni e assistenza alle vittime nel territorio regionale”;

il Progetto “Piemonte contro le discriminazioni - Prog. n. 348 - CUP J66J16001050007, Fondo Asilo Migrazione ed Integrazione (FAMI 2014-2020) -Annualità 2016-2018, Obiettivo Specifico: 2.Integrazione / Migrazione legale, Obiettivo Nazionale: 3. Capacity building - lett. l) Contrasto alle discriminazioni e la relativa Convenzione con il Ministero dell’Interno sottoscritta in data 08.11.2016;

la lettera della Città metropolitana di Torino del 30.12.2015, prot. n. 184635/CI. 14.3;

considerato che:

si intende procedere con la sottoscrizione di apposito Protocollo di Intesa con la Città metropolitana di Torino in materia di antidiscriminazioni, per l’applicazione della Legge regionale n. 5/2016 e per la ricostituzione del Nodo territoriale antidiscriminazioni;

si condivide la Proposta allegata alla presente Determinazione, di cui fa parte integrante e sostanziale;

attestata la regolarità amministrativa del presente atto;

Tutto ciò premesso

IL DIRETTORE REGIONALE

visto il Dlgs 165/2001 e smi

visto il Dlgs 163/2006 e smi

vista la LR 23/2008 e smi

vista la LR 23/2014

determina

- di approvare la Proposta di Protocollo di Intesa con la città Metropolitana di Torino allegata alla presente Determinazione , di cui fa parte integrante e sostanziale;
- di procedere alla sottoscrizione dell’allegato Protocollo.

Avverso la presente determinazione è ammesso il ricorso al T.A.R. entro 60 giorni, ovvero il ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni, dalla notificazione o dall'avvenuta piena conoscenza.

La presente deliberazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte, ai sensi dell'art. 61 dello Statuto e dell'art. 5 della L.R. 22/2010, nonché ai sensi dell'art. 23, lettera d) del Dlgs n. 33/2013 nel sito istituzionale dell'Ente, nella sezione "Amministrazione trasparente".

Il Direttore Regionale
Dott. Gianfranco Bordone

La Dirigente del Settore
Dott.ssa Antonella Caprioglio

Allegato

PROTOCOLLO DI INTESA
In materia di iniziative contro le discriminazioni

tra:

la REGIONE PIEMONTE – in persona del

e:

la CITTA' METROPOLITANA DI TORINO – in persona del

Vista:

- La Legge regionale 23 marzo 2016, n. 5, “Norme di attuazione del divieto di ogni forma di discriminazione e della parità di trattamento nelle materie di competenza regionale” ed i relativi documenti di attuazione;

Visti:

- l'art. 3 della Costituzione Italiana che afferma: “tutti i cittadini hanno pari dignità sociale e sono uguali davanti alla legge, senza distinzione di sesso, razza, lingua, religione, opinioni politiche, condizioni personali e sociali”;
- l'art. 10 e l'art. 19 sull'integrazione dell'azione antidiscriminatoria nelle politiche e azioni dell'Unione Europea, l'articolo 8 sull'eliminazione delle disuguaglianze tra uomini e donne; l'articolo 18 sul divieto delle discriminazioni in base alla nazionalità; l'articolo 153, che combatte, in particolare, il fenomeno dell'emarginazione; l'articolo 157, che ribadisce l'obiettivo della parità tra uomini e donne nella vita lavorativa, del Trattato per il Funzionamento dell'Unione Europea;
- l'art. 21 della Carta dei Diritti Fondamentali dell'Unione Europea che vieta “qualsiasi forma di discriminazione fondata, in particolare, sul sesso, la razza, il colore della pelle, l'origine etnica o sociale, le caratteristiche genetiche, la lingua, la religione o le convinzioni personali, le opinioni politiche o di qualsiasi altra natura, l'appartenenza ad una minoranza nazionale, il patrimonio, la nascita, la disabilità, l'età o l'orientamento sessuale”;
- la Strategia europea per la parità tra donne e uomini 2010-2015 (COM(2010) 491 del 21/9/2010), la Strategia europea sulla disabilità 2010-2020 (COM(2010) 636 del 15/11/2010), il Quadro dell'UE per le strategie nazionali di integrazione dei Rom fino al 2020 (COM(2011) 173 del 5/4/2011), la Strategia nazionale LGBTI (Decreto ministeriale 16 aprile 2013), il Piano Nazionale d'Azione contro il razzismo, la xenofobia e l'intolleranza (Decreto ministeriale 7 agosto 2015);
- il “Parere del Comitato delle Regioni sulla non discriminazione, pari opportunità e applicazione del principio di parità di trattamento fra le persone” (2009/C 211/12) che ribadisce il reale bisogno di integrazione orizzontale della non discriminazione, possibile soltanto attraverso il coinvolgimento degli enti regionali;
- la Legge 13 ottobre 1975, n. 654, “Ratifica ed esecuzione della Convenzione internazionale sull'eliminazione di tutte le forme di discriminazione razziale”;
- la Legge 25 giugno 1993, n. 205 “Misure urgenti in materia di discriminazione razziale, etnica e religiosa”;
- i Decreti Legislativi n. 215 e n. 216 del 2003, integrati con Legge 101/2008, che hanno recepito le Direttive CE 43/2000 che attua il principio della parità di trattamento tra le persone indipendente-mente dalla razza e dall'origine etnica e 78/2000 che stabilisce un quadro generale per la parità di trattamento in materia di occupazione e lavoro;
- il “Testo Unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero” (D.Lgs 25 luglio 1998 n°286) che afferma che: “le Regioni, in collaborazione con le Province e con i Comuni, con le associazioni di immigrati e del

volontariato sociale [...] predispongono centri di osservazione, di informazione e di assistenza legale per gli stranieri, vittime di discriminazioni per motivi razziali, etnici, nazionali o religiosi”;

- la Legge 4 novembre 2010 n. 183, che all'art. 21 “Misure atte a garantire pari opportunità, benessere di chi lavora e assenza di discriminazioni nelle amministrazioni pubbliche” comma 1 che cita “(...) Le pubbliche amministrazioni garantiscono parità e pari opportunità tra uomini e donne e l'assenza di ogni forma di discriminazione, diretta e indiretta, relativa al genere, all'età, all'orientamento sessuale, alla razza, all'origine etnica, alla disabilità, alla religione o alla lingua, nell'accesso al lavoro, nel trattamento e nelle condizioni di lavoro, nella formazione professionale, nelle promozioni e nella sicurezza sul lavoro. (...)”;
- il Protocollo d'intesa sottoscritto il 7 aprile 2011 tra l'OSCAD - Osservatorio per la sicurezza contro gli atti discriminatori istituito presso il Ministero dell'Interno (Dipartimento della pubblica sicurezza - Direzione centrale della polizia criminale) e l'UNAR - Ufficio nazionale antidiscriminazioni razziali istituito presso il Dipartimento per le pari opportunità della Presidenza del Consiglio dei Ministri;
- Il Decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198, “Codice delle pari opportunità tra uomo e donna” e l'Accordo di collaborazione sottoscritto il 6 ottobre 2010 tra la Consigliera Nazionale di Parità, il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali e l'UNAR - Ufficio nazionale antidiscriminazioni razziali istituito presso il Dipartimento per le pari opportunità della Presidenza del Consiglio dei Ministri;
- lo Statuto della Regione Piemonte;
- la Legge Regionale 18 marzo 2009, n. 8 “Integrazione delle politiche di pari opportunità di genere nella Regione Piemonte e disposizioni per l'istituzione dei bilanci di genere”, al cui art. 1 è previsto che “(...) la Regione opera affinché le politiche e i relativi interventi di attuazione favoriscano il superamento di ogni discriminazione diretta o indiretta ancora esistente nei confronti delle donne, il rafforzamento della condizione femminile e l'incremento della partecipazione delle donne alla vita politica, economica, sociale, culturale e civile, attraverso l'integrazione della dimensione di genere nella normativa e nell'azione politica e programmatica regionale in coerenza con gli indirizzi della programmazione nazionale ed europea”;

Vista la lettera del 30.12.2015, prot. n. 184635/Cl. 14.3;

Vista la DD / DGR

Tutto ciò premesso le Parti sottoscrivono e convengono quanto segue:

Art. 1 – Contenuto del Protocollo di Intesa

1. Il presente Protocollo di Intesa è indirizzato a regolare la collaborazione tra Regione Piemonte e Città metropolitana di Torino in materia di iniziative contro le discriminazioni, segnatamente per quanto riguarda l'applicazione della Legge regionale 23 marzo 2016, n. 5, “Norme di attuazione del divieto di ogni forma di discriminazione e della parità di trattamento nelle materie di competenza regionale”.
2. Il presente Protocollo è altresì indirizzato a regolare la collaborazione tra le parti sottoscriventi per la creazione e l'implementazione del Nodo territoriale della Rete regionale contro le discriminazioni in Piemonte, prevista all'art. 12 della Legge regionale di cui al comma 1, e disciplinata dal Regolamento di cui all'articolo 13, comma 3, della medesima Legge, che ha il compito di occuparsi di:
 - a. accoglienza, orientamento, presa in carico delle persone segnalanti e gestione dei casi di discriminazione;
 - b. costruzione e coordinamento della Rete territoriale contro le discriminazioni;
 - c. monitoraggio del fenomeno delle discriminazioni a livello territoriale.

- d. informazione, comunicazione e sensibilizzazione sulle tematiche antidiscriminatorie nel territorio di competenza, con la supervisione del Centro.

Articolo 2 - Impegni delle parti firmatarie

1. Con la firma del Presente Protocollo di Intesa la Città metropolitana di Torino si impegna ad attivare un Nodo con competenza su tutto il territorio metropolitano, che farà parte integrante della Rete regionale contro le discriminazioni di cui all'art. 12 della LR 5/2016.
2. Tale Nodo dovrà usufruire di una sede adeguata alle attività dello stesso e di personale (almeno una persona distaccata alle funzioni del Nodo a tempo pieno) per le quali la Città metropolitana coprirà le spese relative. Le insegne specifiche e tutte le iniziative di promozione e informazione sul Nodo e le sue attività dovranno essere concordate tra le parti.
3. In attesa di uno specifico Accordo da sottoscrivere con UNAR per quanto riguarda le procedure da utilizzare per la presa in carico e il trattamento dei casi di discriminazione, la Città Metropolitana si impegna ad applicare presso il Nodo territoriale attivato le Linee Guida prodotte dall'UNAR e le altre disposizioni che la Regione stessa attiverà in materia.
4. Con la firma del Protocollo la Regione Piemonte si impegna ad accompagnare la Città metropolitana di Torino nell'attivazione e successiva azione del Nodo, considerandolo parte integrante e sostanziale della Rete regionale contro le discriminazioni di cui all'art. 12 della LR 5/2016, competente per il territorio metropolitano.
5. Il Nodo potrà beneficiare di attività di promozione e diffusione previste nell'ambito di progetti o attività regionali contro le discriminazioni;
6. Il Nodo potrà avvalersi della consulenza giuridica regionale finalizzata a fornire informazioni utili nell'orientamento della vittima attraverso il Centro regionale contro le discriminazioni.
7. Il personale del Nodo potrà usufruire della formazione avviata dalla Regione anche al fine di sensibilizzate sulla tematica il personale del proprio ente.
8. Inoltre i soggetti sottoscrittenti:
 - a. si impegnano a costituire un gruppo di lavoro permanente sulle materie di cui al presente protocollo;
 - b. si impegnano a condividere un programma operativo;
 - c. si impegnano a sottoporre a verifica periodica i contenuti e gli effetti del presente Protocollo, sulla base dei dati di monitoraggio raccolti e degli obiettivi specifici previsti nella programmazione operativa;
 - d. si impegnano a diffondere i contenuti della presente Protocollo e le buone pratiche promuovendone la coerente realizzazione;
 - e. si impegnano a collaborare per la partecipazione congiunta ad iniziative da candidare a finanziamento a livello nazionale, europeo ed internazionale.

Art. 3 – Durata

La durata del presente Protocollo è di 3 anni a partire dalla data di firma dello stesso e rinnovabile previo accordo tra le parti.

Art. 4 – Riferimenti e valutazione

1. Per la Regione Piemonte il soggetto che è autorizzato alla trattazione delle materie di cui al presente Protocollo è il Centro regionale contro le Discriminazioni, attivato presso il Settore Politiche delle famiglie, giovani e migranti, diritti e pari opportunità presso la Direzione Coesione sociale.
2. Per la Città metropolitana di Torino il soggetto che è autorizzato alla trattazione delle materie di cui al presente Protocollo è il Servizio Politiche sociali e di parità dell'Area Lavoro e Solidarietà sociale.

3. Ai soggetti di cui ai commi precedenti sono in particolare demandate le funzioni di cui all'art. 2 punto 8 del presente Protocollo, con particolare riferimento alla definizione dei relativi Accordi operativi e delle attività di valutazione del Nodo.

Art. 5 – Clausole finali

1. Per tutto quanto non espressamente disciplinato dal presente Protocollo, si rinvia al contenuto della L.R. n. 5/2016 e dei relativi documenti di attuazione.
2. Le parti concordano nel demandare al Gruppo di lavoro permanente di cui all'articolo 2, punto 8 comma a) del presente Protocollo di Intesa la soluzione di eventuali controversie relative all'applicazione del protocollo stesso.
3. Il presente Protocollo sarà registrato in caso d'uso e tutte le imposte e tasse derivanti a norma delle vigenti leggi, comprese le marche da bollo, sono a carico della Città metropolitana di Torino.

Letto, confermato e sottoscritto in digitale

Torino, lì

REGIONE PIEMONTE

CITTA' METROPOLITANA DI TORINO